

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Spec. Impresa

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori

magistrati:

dr. Stefano Rosa, presidente

dr. Raffaele Del Porto, giudice

dr. Vincenza Agnese, giudice relatore

ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento ex art. 2409 c.c. iscritto al n. 5118/2015 relativo alla società R. Polimeri S.p.a. in liquidazione.

Letti gli atti e i documenti del procedimento, osserva quanto segue.

1.- Con ricorso ex art. 2409 c.c. depositato in data 22.10.2015 -proposto nei confronti della società, del liquidatore p.t., degli ex amministratori, del collegio sindacale (inclusi i sindaci supplenti), della controllante Ruggeri S.p.a. e degli amministratori di quest'ultima, Angelina Morotti e Marizzia Ruggeri- in qualità di eredi beneficiati del socio Gian Mario Ruggeri, titolare di un numero di azioni pari al 10% del capitale sociale della R. Polimeri S.p.a., hanno denunciato al tribunale gravi irregolarità nella gestione della società. Le ricorrenti hanno lamentato, in particolare, l'illegittimità –per violazione dell'art. 2424 bis c.c., del criterio di competenza nonché del principio contabile O.I.C. 19- dello stanziamento nel bilancio al 31.12.2013 di un “fondo rischi ed oneri per imposte”¹ di euro 23.089.811 che avrebbe di fatto azzerato il capitale sociale e determinato la

¹ Cfr. lo stato patrimoniale alla voce “fondi per rischi ed oneri” nonché il conto economico alla voce 21) “oneri” relativi al bilancio al 31.12.2013 sub documento n. 12 della produzione di parte ricorrente.

messa in liquidazione della società in data 07.05.2014, nonché l'illegittima stipulazione del contratto di locazione del 25.07.2015 tra la società R. Polimeri S.p.a. in liquidazione e Borghi S.p.a. in quanto volto a dissimulare "occulta cessione di ramo d'azienda", chiedendo –sulla base delle asserite irregolarità- l'immediata revoca del liquidatore p.t. Silvio Cipolotti e del collegio sindacale, la nomina di un liquidatore e/o amministratore giudiziario, l'ispezione della R. Polimeri S.p.a. in liquidazione in relazione ai rapporti con la Borghi S.p.a., la Borghi Polimeri S.p.a. e la controllante Ruggeri S.p.a., con autorizzazione del liquidatore e/o amministratore giudiziario ad esperire ogni eventuale azione giudiziaria.

Si sono costituiti in giudizio Cipollotti Silvio, liquidatore p.t., il collegio sindacale (composto dai dottori Pierluigi Cocco, Angelo Galizzi ed Alberto Carrara) nonché i sindaci supplenti (dottori Elena Barcella e Mazzoleni Francesco).

Il liquidatore ed il collegio sindacale hanno eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti in quanto non titolari del decimo del capitale sociale stante l'esistenza di ulteriori chiamati all'eredità (due fratelli unilaterali di cui uno premorto, a quest'ultimo essendo succeduti per rappresentazione, i discendenti) e comunque non iscritte nel libro dei soci nemmeno ai sensi dell'art. 7 r.d. 239/1942, nonché l'inammissibilità del ricorso per carenza o comunque per illegittimità della nomina del rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c. Ancora in via preliminare, il liquidatore ha eccepito la inammissibilità del ricorso per inapplicabilità della norma ex art. 2409 c.c. alle società in liquidazione.

Nel merito, le parti resistenti hanno affermato l'assenza di qualsivoglia

irregolarità nel proprio operato, deducendo la carenza di attualità di ogni asserita irregolarità, discendendo peraltro le operazioni censurate da delibere assembleari giammai impugnate dalle ricorrenti. Hanno altresì evidenziato che l'accantonamento relativo al contenzioso tributario ineriva ad un debito piu' che probabile in quanto portato da sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Brescia, oltretutto non sospesa ex art. 373 c.p.c. nelle more del giudizio in Cassazione. In relazione al contratto di locazione di cui sopra il liquidatore ha evidenziato : - l'espressa autorizzazione alla sua stipulazione da parte dell'assemblea dei soci con delibera del 21.07.2014 non impugnata; - che la stipulazione era avvenuta per un corrispettivo (canoni) ammontante ad euro 65.000,00 in data 25.07.2015 quando l'attività aziendale era già sostanzialmente cessata; - che la locazione aveva ad oggetto capannoni (con qualche attrezzatura) e degli uffici e non dissimulava certamente il trasferimento dell'attività aziendale della società.

Si sono costituiti i sindaci supplenti deducendo di non essere mai entrati in carica e chiedendo il rigetto della domanda e la condanna delle ricorrenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Non si sono invece costituiti in giudizio gli (ex) amministratori della R. Polimeri S.p.a., la società controllante Ruggeri s.p.a. e gli amministratori di quest'ultima.

All'udienza del 18.12.2015 i procuratori delle parti resistenti si sono riportati ai propri rispettivi atti mentre il procuratore delle ricorrenti ha precisato che quest'ultime detengono la maggioranza della quota caduta in successione, che l'indicazione del loro rappresentante comune non necessita

di formalizzazione risultando dal ricorso e che trattandosi di atto conservativo la legittimazione spetta a ciascun comunista.

2.- Le eccezioni di natura processuale delle parti resistenti devono essere disattese.

2.a.- Giova rilevare che la comproprietà del pacchetto azionario si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente ad oggetto la partecipazione sociale, dovendosi ritenere che la prevalenza della sua natura patrimoniale rispetto ai profili obbligatori (cioè al complesso di diritti ed obblighi connessi allo status di socio) determina la connotazione della partecipazione quale bene e quindi quale oggetto unitario di diritti, con la conseguenza che la peculiarità del bene oggetto della comproprietà non appare incompatibile con la applicabilità in via diretta della disciplina sulla comunione dei beni.

Come è noto, la posizione del compartecipe è, precisamente, quella del compossessore al quale compete la legittimazione, anche singolarmente, al compimento di atti conservativi in relazione al bene comune. A quest'ultimo riguardo, mette conto rilevare che il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. presenta natura almeno in parte cautelare, in quando diretto all'emanazione di provvedimenti disposti nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, che si esauriscono in misure (appunto) cautelari e provvisorie (cfr. Cass. 29.12.2011 n. 30052; Cass. 29.03.2005 n. 6615; Cass. 08.05.2001 n. 6365).

2.b. Deve ritenersi legittima la nomina di Angelina Morotti quale rappresentante comune ex art. 2347 c.c. , posto che il richiamo contenuto nella norma da ultimo richiamata agli articoli 1105 e 1106 c.c. non evoca la necessità di un formale procedimento di formazione della volontà né di

forme tipiche dell'atto di nomina, sicché appare sufficiente la designazione contenuta nella procura in atti.

2.c.- Va infine disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per esclusione dell'applicabilità del rimedio di cui all'art. 2409 c.c. alle società in liquidazione. Sul punto giova rilevare che l'esigenza di ripristino della corretta gestione dell'attività di impresa, alla quale è funzionalmente diretto l'istituto dell'art. 2409 c.c., sia pienamente ravvisabile anche nella fase di liquidazione della società. Anzi è possibile affermare che l'obbligo di ripristinare la correttezza gestionale è ancor più pregnante nella fase di liquidazione che è prodromica all'estinzione, giacché gli aspetti pubblicistici posti a tutela dei terzi e dei soci, al fine di offrire loro un quadro fedele delle operazioni di liquidazione e della risultante situazione patrimoniale, impongono una assoluta trasparenza operativa ed una particolare chiarezza contabile ed amministrativa. A conferma della correttezza di tale ricostruzione giova evidenziare come, ai sensi dell'art. 2489 c.c. ultimo comma c.c., i liquidatori di società siano sottoposti alla medesima disciplina in tema di responsabilità degli amministratori (cfr., sul punto Trib. Verona, 07.08.2012 con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle su esposte).

3.- E' palese l'infondatezza del ricorso nel merito.

Come è noto, presupposto della denuncia ex art. 2409 c.c. sono le irregolarità degli amministratori che –oltre a dover essere provviste del requisito della gravità- devono essere necessariamente *attuali*, considerato che il procedimento mira al riassetto amministrativo e contabile della società, non avendo finalità strettamente sanzionatorie (cfr. Tribunale

Milano, 28 novembre 2012; Appello Milano, 27.2.1992 in *Società*, 2002, p. 1078). Tale requisito difetta nel caso concreto ove le asserite gravi irregolarità sono portate da alcune delibere delle assemblee dei soci risalenti a più di un anno fa, alle quale partecipava un rappresentante delle ricorrenti, non impugnate; si tratta, precisamente: della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2013 in cui veniva iscritto un fondo rischi ed oneri per circa 23 milioni di euro in relazione a debiti tributari oggetto di contenzioso; della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di pari data di messa in liquidazione della società Polimeri S.p.a. e contestuale nomina del liquidatore; della delibera del 21.07.2014 dell'assemblea dei soci della società R. Polimeri S.p.a. in liquidazione con la quale il liquidatore veniva autorizzato alla stipulazione del contratto di locazione oggi asseritamente costituente "grave irregolarità".

Come in precedenza evidenziato, dottrina e giurisprudenza del tutto prevalenti concordano nel ritenere la natura *latu sensu* cautelare e urgente dello strumento di cui all'art. 2409 c.c., apprestato dall'ordinamento per una pronta reazione a gravi irregolarità degli organi sociali, dotate di carattere attuale e conseguente potenzialità lesiva.

Ne deriva, per ciò solo, l'infondatezza della denuncia ex art. 2409 c.c.

3.a- Per mero scrupolo, il Collegio evidenzia inoltre che i fatti denunciati non costituiscono irregolarità. Al contrario, appariva doveroso da parte degli amministratori e quindi fonte di un preciso obbligo di legge, procedere all'accantonamento in bilancio al 31.12.2013 dei debiti inerenti al contenzioso di natura tributaria, posto che al momento della decisione il debito risultava accertato dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano

– Sezione Staccata di Brescia, la quale con sentenza n. 35/65/13 del 14.03.2013 confermava la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati dalla società (dichiarando cessata la materia del contendere unicamente in relazione alle imposte dirette per effetto di sgravio), sentenza non sospesa ex art. 373 c.p.c. nelle more della pendenza del ricorso in Cassazione.² Dunque al 31.12.2013 il debito tributario appariva (e non poteva non apparire) probabile in armonia col disposto di cui all'art. 2424 bis, comma 2, c.c.³. Conseguente l'inconferenza del richiamo al paragrafo C.VI del principio contabile OIC 19 (cfr. pag. 18 del ricorso) nella parte relativa alle perdite possibili ma non probabili; sul punto giova invece rilevare che il cennato principio contabile –nella versione vigente *ratione temporis*- al paragrafo C.III prevede che nel fondo per imposte rientrano le passività per imposte probabili, facendo espresso richiamo ai contenziosi in corso, a conferma della legittimità dell'operato degli organi sociali⁴.

² Nella sentenza citata in testo si legge che “*ai fini IVA, la falsità soggettiva delle fatture in contestazione risulta effettivamente accertata alla luce delle dichiarazioni e intercettazioni non smentite dalla parte nonché dalla acclarata fittizietà delle società emittenti i documenti, prive di sede effettiva (...) Neppure può assumere efficacia la sentenza di assoluzione per violazioni tributarie pronunciata nei confronti di Ruggeri Francesca (...) al contrario detta sentenza rileva espressamente che la responsabilità per l'accaduto era da iscriversi al precedente amministratore, Ruggeri Gian Mario, per il quale la buona fede non è in alcun modo ravvisabile. E considerato che all'epoca dei fatti Ruggeri Gian Mario era consigliere delegato della R. Polimeri S.p.a. ed in tale funzione operava in nome e per conto della società –che anche formalmente rappresentava- la condotta dell'azienda non può essere connotata dalla buona fede*” (cfr. pagina 3 della sentenza citata, prodotta sub documento n. 16 del fascicolo della difesa del collegio sindacale e sub documento n. 3 della difesa di Cipolotti Silvio).

³ Cfr. nota integrativa al bilancio, pag. 4 ove alla voce “fondi per rischi ed oneri” sono rinvenibili informazioni circa la genesi del debito di natura tributaria indicato in testo e l'evoluzione del relativo contenzioso.

⁴ L'OIC 19 è stato sostituito dall'attuale OIC 31 (in vigore per i bilanci chiusi al 31.12.2014); in riferimento ai fondi per rischi si legge: “*Nella vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui si trovi coinvolta, in qualità di soggetto passivo, in controversie giudiziarie e/o situazioni di contenzioso. In tali situazioni ove un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è agevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso.*”

Di qui la doverosa messa in liquidazione della società Polimeri S.p.a.

3.b.- Non costituisce irregolarità neppure la stipulazione del contratto di locazione del 25.07.2015 da parte del liquidatore Cipollotti Silvio. Al riguardo parte ricorrente non ha fornito alcun elemento volto a provare la dedotta simulazione del contratto; al contrario dalla documentazione in atti si evince come esso sia intervenuto in un momento successivo alla cessazione dell'attività aziendale (cfr. verbali del 30.05.2015 e del 10.7.2015 della Direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo relativi alla cessazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti della società Polimeri S.p.a. sub documenti n. 5 e 6 della produzione di Cipolotti Silvio). Per il resto, l'opportunità o la convenienza del contratto di liquidazione (quale atto liquidatorio) non sono suscettibili di censure sotto il profilo del merito gestionale ai fini dell'art. 2409 c.c.

4.- Le ricorrenti hanno evocato in giudizio anche i sindaci supplenti, Elena Barcella e Francesca Mazzoleni. Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso deve essere rigettato anche nei confronti di quest'ultimi, oltretutto mai subentrati ai sindaci effettivi, sempre rimasti in carica (cfr. visura camerale in atti). Tuttavia non può accogliersi la conseguente domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria. La Suprema Corte ha infatti sul punto statuito che "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che

Occorre inoltre tener conto che i tempi per la definizione del contenzioso possono essere lunghi, ad esempio a causa dell'articolarsi della controversia in più gradi di giudizio, e, pertanto, si rende necessario tenere conto di tale circostanza nella stima delle relative spese legali e processuali. Detta stima è effettuata alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di una adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell'esperienza passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il possibile evolversi del contenzioso"

ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 richiede pur sempre la prova incombente su parte istante sia dell'an che del quantum debeatur (cfr. ex plurimis Cass. n. 5524/1983; Cass. n. 6637/1992; Cass. n. 1355/2004; Cass. n. 21393/2005; Cass. n. 9080/2013; Cass. S.U. n. 7583/2004)". Se la prova dell'an può ritenersi integrata a fronte della palese infondatezza dell'azione non è invece possibile determinare –in assenza della prospettazione di qualsivoglia elemento- il quantum.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (causa in materia di volontaria giurisdizione con valore indeterminabile elevato fino ad euro 260.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55).

P.Q.M.

rigetta il ricorso ex art. 2409 c.c. proposto da Morotti Angelina e Ruggeri Marizzia;

condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di ciascuna parte resistente (collegio sindacale, liquidatore, sindaci supplenti) delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 3.170,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti.

Si comunichi.

Brescia, 18 dicembre 2015

Il Presidente